



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 30/11/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato nel maggio del 2015, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione, poi estinto anticipatamente nel maggio del 2019 dopo la scadenza di n. 49 delle 120 rate originariamente previste. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF per ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito ai sensi dell'art. 125-sexies TUB (anche nell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18: cd. sentenza "Lexitor"), chiedendo in particolare il rimborso di spese, commissioni ed oneri pagati all'intermediario o non ancora maturati al momento dell'estinzione, per complessivi € 3.033,51, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal reclamo.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente, per quanto qui rileva, ha confermato l'estinzione del finanziamento in corrispondenza della rata n. 49; ha sostenuto l'inapplicabilità della sentenza "Lexitor" ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore; ha svolto considerazioni sull'infondatezza della pretesa di rimborso degli interessi corrispettivi secondo il criterio lineare, precisando che ogni presunta ambiguità contrattuale sul punto deve ritenersi superata dal fatto che il ricorrente ha sottoscritto per presa visione il piano di ammortamento ed il prospetto di liquidazione del capitale residuo in corrispondenza di ogni scadenza pattuita; ha affermato di aver già rimborsato al ricorrente, secondo il criterio lineare *pro rata temporis*, la quota non maturata dei costi



definiti *recurring* dal contratto, ossia le “*Commissioni intermediario per la gestione del finanziamento*”; ha eccepito la natura *up front* delle “*Commissioni intermediario per la gestione del finanziamento*” e delle “*Provvigioni all’intermediario*”, richiamando con riferimento all’ultima voce di costo menzionata la descrizione delle attività contenuta nel modulo SECCI allegato al contratto; ha inoltre dato atto di aver abbuonato al ricorrente, in sede di conteggio estintivo, gli interessi corrispettivi non maturati per € 3.044,56. L’intermediario ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio,

- visto l’art. 125-sexies TUB, nell’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza “Lexitor”);
- considerata, per altro verso, l’intervenuta modifica del medesimo art. 125-sexies TUB ad opera della L. 23 luglio 2021 n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”), all’esito della quale i primi due commi della norma in questione oggi così recitano: “1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”;
- considerato inoltre che il medesimo D.L. 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la seguente disciplina transitoria: “*L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”;
- rilevato che in merito all’applicabilità di tale disciplina transitoria ai contratti che – come quello che qui ci occupa – sono stati stipulati anteriormente alla sua data di entrata in vigore (25.7.2021), il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 216767/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: “*In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*”;
- ritenuto pertanto che, dall’esame della documentazione in atti, alla stregua dei principi e dei criteri su enunciati e tenuto conto dei rimborsi parziali pacifici fra le parti, la somma

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

complessivamente da rimborsare, a titolo di interessi per il periodo non goduto, risulta pari ad € 1.649,16, arrotondati ad € 1.649,00, come riassunto dalla tabella qui di seguito riportata:

Durata del prestito in anni	10		
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				7.933,05	Recurring	59,17%	4.693,72	3.044,56	1.649,16
Totale				7.933,05					1.649,16

- atteso che non vi sono altre voci di carattere *recurring* da rimborsare e considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente, con decorrenza dal reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.649,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA